

SENTENZE-rspp

La Cassazione: confermata la responsabilità penale del RSPP

Il RSPP ricopre una posizione di garanzia in relazione all'obbligo di formazione e di vigilanza finalizzata ad evitare che i lavoratori, in virtù di un loro comportamento non attento, possano compromettere la propria integrità fisica. Di G. Porreca.

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 19523 del 15 maggio 2008 - (u. p. 13 marzo 2008) - Pres. Battisti – Est. Piccialli – P.M. (Conf.) Iannelli - Ric. R. G. e G. M.

Commento a cura di Gerardo Porreca.

Dalla lettura di questa sentenza emerge una chiara conferma di quanto già espresso in passato dalla Corte di Cassazione in merito alla **responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione** al quale, benché sia privo dei poteri decisionali e di spesa e benché sia soltanto un consulente che opera come "ausiliario" del datore di lavoro, viene comunque attribuito un profilo di colpa nel momento in cui il verificarsi di un infortunio possa essere oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli **avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e di segnalare** dovendosi presumere che alla segnalazione medesima avrebbe fatto seguito l'adozione da parte del datore di lavoro delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare la situazione medesima.

Una ulteriore conferma discende inoltre dalla sentenza in merito alla responsabilità dei lavoratori nel caso di un infortunio e che viene attribuita solo a seguito di un loro comportamento abnorme ed anomalo e non per una azione che, benché incauta e disattenta, sia comunque prevedibile, specie se si è in presenza della mancata attuazione di misure di sicurezza e di violazioni alle norme di prevenzione degli infortuni.

La sentenza in esame si riferisce ad un caso di infortunio la cui dinamica non è stata mai contestata e che è accaduto ad un lavoratore durante l'operazione di sostituzione di uno stampo e di rimontaggio dei bruciatori di una pressa "spara anime" allorché un altro lavoratore ha posto in funzione manuale la macchina proprio per consentire la citata operazione ed ha comandato erroneamente la chiusura del "maschio" provocando lo schiacciamento del polso dell'infortunato.

Dell'accaduto venivano riconosciuti responsabili il RSPP ed il direttore tecnico delegato per la sicurezza dello stabilimento per l'inosservanza agli artt. 4 e 82 del D.P.R. 27/4/1955 n. 547 nonché agli artt. 35 comma 5 e articolo 38 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, avendo gli stessi ommesso di adottare i dispositivi idonei ad assicurare la posizione di fermo della macchina e avendo consentito che una operazione così delicata fosse stata affidata a due operai di secondo livello che non erano stati istruiti e che erano intervenuti in assenza di un collega esperto assente quel giorno per malattia.

I due imputati hanno inteso far ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza e adducendo entrambi una analoga motivazione in base alla quale la responsabilità dell'infortunio doveva essere attribuita, in maniera esclusiva o concorsuale con la parte offesa, al comportamento incauto del lavoratore che aveva azionato materialmente ed imprudentemente la macchina, comportamento che *"avrebbe integrato quella causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento che esclude ogni rilevanza ad altre cause preesistenti"*.

La Corte di Cassazione ha però ritenuti infondati i ricorsi presentati dagli imputati ed ha confermata la loro condanna ponendo in evidenza, in merito al richiesto concorso di responsabilità dei lavoratori, che in tema di infortuni sul lavoro l'eventuale colpa concorrente dei lavoratori non ha alcun effetto esimente per i soggetti che si sono resi responsabili, come nel caso in esame, di specifiche violazioni alle disposizioni in materia antinfortunistica contenute nel D.P.R. n. 547/1955 in quanto tale normativa è diretta a prevenire pure la condotta colposa dei lavoratori tutelati. (v, tra le tante, Sezione 4, 22 gennaio 2007, Pedone ed altri).

*"Il datore di lavoro - prosegue la Sez. IV - è, cioè, **"garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore**, essendogli imposto (anche) di esigere dal lavoratore il rispetto delle regole di cautela, conseguendone, appunto in linea di principio, che la colpa del datore di lavoro, nel caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, non è esclusa da quella del lavoratore"*. Per esimere da responsabilità il datore di lavoro, infatti, secondo la Corte di Cassazione, occorre un comportamento del lavoratore che sia "anomalo" ed "imprevedibile" e, come tale, "inevitabile" e cioè un comportamento che ragionevolmente non può farsi rientrare nell'obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro. Si deve trattare, in altri termini, di un comportamento del lavoratore definibile come "abnorme" e che quindi, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro (cfr, per tale definizione, Sezione 4, 26 ottobre 2006, Palmieri).

In merito alle responsabilità del RSPP, il quale si era lamentato perché non erano state verificate dalla Corte di Appello le mansioni da lui effettivamente svolte in azienda, la Corte di Cassazione nell'evidenziare che lo stesso imputato non aveva mai contestato il ruolo di responsabile della sicurezza all'interno dell'azienda, ha riconosciuto che i giudici di merito avevano ben individuato il ruolo specifico da lui rivestito formalmente e sostanzialmente all'interno della ditta ed ha precisato in merito che *"l'individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata non in base a criteri astratti, ma avendo riguardo alle mansioni ed alle attività in concreto esercitate (ex pluribus, Sez. 4, 7 ottobre 1999, Serra ed altri)"*. I giudici di appello, secondo la Sez. IV, hanno successivamente confermato giustamente il giudizio di responsabilità del RSPP *"facendo riferimento all'inadempimento da parte dell'imputato, in relazione alla posizione di garanzia ricoperta, all'obbligo di formazione e di vigilanza finalizzata proprio ad evitare che i lavoratori, in virtù di scelte irrazionali e/o per comportamenti non adeguatamente attenti, potessero compromettere la propria integrità fisica"*.

"Questa conclusione - prosegue ancora la Corte di Cassazione - non configge con la disciplina normativa, segnatamente con il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 articolo 8 commi 3 e 10, laddove emerge a chiare lettere che i componenti del servizio di prevenzione e protezione non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, perché difettano di un effettivo potere decisionale: essi, in vero, sono soltanto dei consulenti che operano come "ausiliari" del datore di lavoro e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario (cfr. Sezione. 4, 20 aprile 2005, Stasi ed altro)".

Importanti quindi le conclusioni a cui è pervenuta la Suprema Corte allorché afferma che ***"Quanto detto, infatti, non esclude che possa pur sempre profilarsi lo spazio per una responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa e, quindi, non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione"*** e per avvalorare la propria decisione la Corte di Cassazione ha citato delle precedenti sentenze che sono state emanate dalla stessa e che si sono espresse in tal senso quali quella del 6 dicembre 2007 Sez. IV Oberrauch ed altro, quella del 15 febbraio 2007 Sez. IV Fusilli nonché quella del 20 aprile 2005 Sez. IV Stasi ed altro.

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione IV Penale - Sentenza, 19523 del 15 maggio 2008 (u. p. 13 marzo 2008), Pres. Battisti – Est. Piccialli – P.M. (Conf.) Iannelli
- Ric. R. G. e G. M. - Il RSPP ricopre una posizione di garanzia in relazione all'obbligo di formare i lavoratori e di vigilanza finalizzata ad evitare che gli stessi, in virtù di un loro comportamento non attento, possano compromettere la propria integrità fisica.

Omicidio colposo e lesioni colpose: le pene in caso di infortuni sul lavoro

La conversione in legge del decreto legge 92/08 ha confermato le maggiori pene per l'omicidio colposo con violazione delle norme di prevenzione infortuni e circolazione stradale, con l'aumento del massimo di pena da 5 a 7 anni.

La [Legge 24 luglio 2008, n. 125](#) che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", ha confermato l'inasprimento delle pene previste per le aggravanti (anche di inosservanza di norme prevenzionistiche degli infortuni sul lavoro) in caso di omicidio colposo ed introducendo nuove aggravanti in caso di lesioni colpose.

La legge di conversione ha modificato il codice penale agli articoli 589 e 590 con entrata in vigore dal 26 luglio 2008.

Riportiamo di seguito i nuovi articoli 589 e 590 del codice penale, così come risultanti a seguito delle modifiche operate dal decreto legge.

Art. 589. Omicidio colposo.

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope."

Art. 590. Lesioni personali colpose.

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

È stato poi aggiunto il nuovo articolo 590-bis Computo delle circostanze:

“Quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.”

[LEGGE 24 luglio 2008, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.](#)